

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti** 7
- Regolamento (CE) n. 335/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 336/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile** 11
- Regolamento (CE) n. 337/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001 13
- Regolamento (CE) n. 338/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001 14
- Regolamento (CE) n. 339/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001 15
- Regolamento (CE) n. 340/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001 16

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 341/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001	17
Regolamento (CE) n. 342/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001	18
★ Direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE	20

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Parlamento europeo e Consiglio

2002/158/CE:

★ Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2001, concernente l'attivazione dello strumento di flessibilità (Punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio)	28
---	----

Commissione

2002/159/CE:

★ Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2002, concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili [notificata con il numero C(2002) 508]	30
---	----

2002/160/CE:

★ Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2002, recante modifica dell'allegato D della direttiva 90/426/CEE del Consiglio in ordine alle prove per la diagnosi della peste equina ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 556]	37
---	----

2002/161/CE:

★ Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2002, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar e la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Renania-Palatinato e nella Saar ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 617]	43
--	----

2002/162/CE:

★ Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/41/CE al fine di prorogare talune misure di tutela e disposizioni dettagliate concernenti la peste suina classica in Spagna ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 618]	45
--	----

2002/163/CE:

★ Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Lussemburgo ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 671]	46
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 332/2002 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2002
che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti
degli Stati membri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 119, paragrafo 2 del trattato prevedono che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, il Consiglio gli conceda un concorso reciproco, in seguito a raccomandazione trasmessagli dalla Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario. L'articolo 119 non definisce lo strumento d'applicazione del concorso reciproco previsto.
- (2) È necessario che ad un'operazione di prestito a uno Stato membro si possa procedere in tempo per consentirgli di adottare tempestivamente e in normali condizioni di cambio le misure di politica economica tali da prevenire il manifestarsi di una crisi acuta nella bilancia dei pagamenti e da sostenere i suoi sforzi di convergenza.
- (3) Ogni operazione di prestito a uno Stato membro dovrebbe essere subordinata all'adozione, da parte del medesimo, di misure di politica economica tali da ristabilire od assicurare una situazione sostenibile della sua bilancia dei pagamenti e commisurate alla gravità e all'evolversi della situazione di questa.
- (4) È opportuno prevedere in anticipo procedure e strumenti adeguati per consentire alla Comunità e agli Stati membri di fornire in tempi brevi, se necessario, un sostegno finanziario a medio termine, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata.
- (5) Per provvedere al finanziamento del sostegno accordato, la Comunità deve poter utilizzare il suo credito per prendere a prestito fondi da mettere a disposizione, in

forma di prestiti, degli Stati membri interessati. Operazioni di questo tipo sono necessarie per conseguire gli obiettivi della Comunità definiti nel trattato, in particolare lo sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità.

- (6) A tale scopo è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio ⁽⁴⁾ un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.
- (7) Dal 1° gennaio 1999 gli Stati membri partecipanti al sistema della moneta unica non possono più beneficiare del sostegno finanziario a medio termine. Nondimeno, è opportuno preservare il meccanismo di sostegno finanziario per rispondere non soltanto alle esigenze potenziali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, ma anche alle esigenze dei nuovi Stati membri, sintantoché non abbiano adottato l'euro.
- (8) L'introduzione della moneta unica ha comportato una consistente riduzione del numero di Stati membri che possono ricorrere al meccanismo in oggetto, il che giustifica una riduzione dell'attuale massimale di 16 miliardi di EUR. Tuttavia, il massimale dei prestiti da concedere andrebbe mantenuto a un livello abbastanza alto da consentire di far fronte in misura adeguata alle esigenze simultanee di più Stati membri. Una riduzione del massimale da 16 a 12 miliardi di EUR sembra di natura tale da rispondere a tali preoccupazioni e da tenere anche in considerazione i futuri allargamenti dell'Unione europea.
- (9) L'evidente squilibrio tra il numero di paesi potenzialmente beneficiari dei prestiti nella terza fase dell'Unione economica e monetaria e il numero di paesi che possano finanziare tali prestiti rende difficile continuare ad assicurare il finanziamento diretto dei prestiti che vengono concessi da parte dell'insieme degli altri Stati membri. È quindi opportuno che i prestiti siano finanziati esclusivamente ricorrendo al mercato dei capitali o alle istituzioni finanziarie, che hanno raggiunto ormai uno stadio di sviluppo e di maturità tale da consentire la loro disponibilità per simili finanziamenti.

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 199.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 settembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 151 del 22.5.2001, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

- (10) Inoltre, sulla scorta dell'esperienza acquisita si dovrebbero precisare le modalità di utilizzo del meccanismo, tenendo conto anche dello sviluppo dei mercati finanziari internazionali nonché delle possibilità e delle costrizioni di ordine tecnico inerenti al ricorso a tali fonti di finanziamento.
- (11) Spetta al Consiglio decidere sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sulla sua durata media, l'importo globale e l'ammontare delle quote successive. È opportuno tuttavia che le modalità di tali quote, la durata e il tipo di tasso d'interesse, siano stabilite di comune accordo fra lo Stato membro beneficiario e la Commissione. Nel caso in cui ritenga che le modalità dei prestiti desiderate dallo Stato membro interessato comportino un finanziamento incompatibile con le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati dei capitali o dalle istituzioni finanziarie, la Commissione deve essere in grado di proporre per il finanziamento modalità alternative.
- (12) Per finanziare i prestiti che verranno concessi a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a contrarre prestiti, a nome della Comunità europea, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.
- (13) È opportuno adattare di conseguenza il meccanismo di sostegno finanziario istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.
- (14) Per l'adozione del presente regolamento, che prevede la concessione di prestiti comunitari unicamente mediante ricorso ai mercati dei capitali, escludendo il finanziamento di detti prestiti da parte degli altri Stati membri, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine inteso a consentire la concessione di prestiti ad uno o più Stati membri che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Possono beneficiare di tale meccanismo comunitario soltanto gli Stati membri che non hanno adottato l'euro.

L'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell'ambito di tale meccanismo è limitata a 12 miliardi di EUR.

2. La Commissione è autorizzata, ai sensi di una decisione che il Consiglio adotterà a norma dell'articolo 3 e previa consultazione del Comitato economico e finanziario, a contrarre prestiti a nome della Comunità europea sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.

Articolo 2

Quando uno Stato membro che non ha adottato l'euro intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, consulta preven-

tivamente la Commissione e gli altri Stati membri per esaminare, fra l'altro, le possibilità offerte dal meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine. Tale consultazione avviene in sede di Comitato economico e finanziario, a norma dell'articolo 119 del trattato.

Articolo 3

1. Il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine può essere attivato dal Consiglio su iniziativa:

- della Commissione, che agirà a norma dell'articolo 119 del trattato in accordo con lo Stato membro che desidera ricorrere al finanziamento comunitario;
- di uno Stato membro che si trovi in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali.

2. Il Consiglio, previo esame della situazione dello Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine e del programma di riassetto o di accompagnamento da esso presentato a sostegno della domanda, decide, di norma nel corso della medesima sessione:

- sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sul suo importo e sulla sua durata media;
- sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti;
- sulle modalità del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.

Articolo 4

In caso d'introduzione o di reintroduzione, nel corso della durata del sostegno finanziario, di restrizioni ai movimenti di capitali a norma dell'articolo 120 del trattato, le condizioni e le modalità del sostegno sono riesaminate a norma dell'articolo 119 del trattato.

Articolo 5

La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto o di accompagnamento e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.

Articolo 6

I prestiti accordati a titolo del sostegno finanziario a medio termine possono fungere da consolidamento di un sostegno accordato dalla Banca centrale europea nell'ambito della linea di credito a brevissimo termine.

Articolo 7

1. Le operazioni di assunzione e di corrispondente erogazione di prestiti, di cui all'articolo 1, vengono eseguite in euro. Esse usano la medesima data di valuta e non devono comportare per la Comunità né modifica della scadenza né rischio di tasso d'interesse né qualsiasi altro rischio commerciale.

Le modalità delle quote che la Comunità eroga successivamente nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario vengono negoziate fra lo Stato membro e la Commissione. Se la Commissione ritiene che le modalità desiderate dallo Stato membro comportino finanziamenti comunitari incompatibili con le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati finanziari o tali da compromettere su questi medesimi mercati la reputazione della Comunità in quanto mutuataria, essa ha il diritto di opporre un rifiuto e di proporre una soluzione alternativa.

Se uno Stato membro beneficia di un prestito comprendente una clausola di rimborso anticipato e decide di avvalersi di questa facoltà, la Commissione adotta le disposizioni necessarie.

2. Su richiesta dello Stato membro debitore e se le circostanze consentono di migliorare il tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento o ad un riassetto delle condizioni finanziarie relative alla totalità o ad una parte dei prestiti concessi inizialmente.

Le operazioni di rifinanziamento o di riassetto vanno effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non devono portare a una proroga della durata media dei prestiti che ne formano

oggetto né a un aumento dell'importo del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

3. Le spese a cui la Comunità deve far fronte per concludere ed effettuare ogni operazione sono a carico dello Stato membro beneficiario.

4. Il Comitato economico e finanziario è informato dello svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.

Articolo 8

Il Consiglio adotta le decisioni di cui agli articoli 3 e 5 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario.

Articolo 9

La Banca centrale europea adotta le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti.

I fondi sono versati soltanto ai fini indicati nell'articolo 1.

Articolo 10

Il Consiglio esamina ogni tre anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 1969/88 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

REGOLAMENTO (CE) N. 333/2002 DEL CONSIGLIO**del 18 febbraio 2002****relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'armonizzazione della politica in materia di visti costituisce una misura essenziale ai fini dell'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto per quanto attiene all'attraversamento delle frontiere.
- (2) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio giustizia e affari interni del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire - ove appropriato - un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.
- (3) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e documenti falsi.
- (4) Attualmente gli Stati membri utilizzano dei fogli, per l'apposizione di un visto rilasciato a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, che non rispondono ai necessari requisiti di sicurezza. Pertanto è necessario armonizzare il modello di foglio utilizzabile per tali fogli al fine di renderli più sicuri.
- (5) Tale modello uniforme deve contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Esso deve inoltre essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.
- (6) Il presente regolamento si limita a descrivere il modello uniforme del foglio. Tale descrizione deve essere integrata da altre prescrizioni tecniche che devono rimanere segrete onde evitare il rischio di contraffazioni e falsificazioni, e che non possono includere dati personali o riferimenti agli stessi. La competenza ad adottare tali prescrizioni aggiuntive dovrebbe essere conferita alla Commissione, che è assistita dal comitato istituito in forza dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del

Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti⁽³⁾.

- (7) Per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è indispensabile che ogni Stato membro attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme di foglio, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Ogni Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo competente alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (8) Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, dovrebbero attuare misure adeguate a far sì che il trattamento dei dati personali rispetti gli standard di protezione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽⁴⁾.
- (9) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
- (10) In relazione all'attuazione dell'accordo di associazione firmato con la Norvegia e l'Islanda, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.
- (11) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 3 luglio 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (12) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda.
- (13) Le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 301.⁽²⁾ Parere del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini del presente regolamento, per «foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto» si intende il documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro a una persona titolare di un documento di viaggio non riconosciuto da tale Stato membro, nel quale le autorità competenti di tale Stato membro appongono un visto.

2. Il foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto è conforme al modello che figura nell'allegato.

3. Qualora il titolare di un foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto sia accompagnato da una o più persone a suo carico, spetta a ogni Stato membro decidere se rilasciare fogli separati per l'apposizione di un visto al titolare e ad ognuna delle persone a suo carico.

Articolo 2

Le prescrizioni tecniche relative al modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto sono adottate applicando la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, al pari delle prescrizioni tecniche relative a:

- a) gli elementi e i requisiti di sicurezza, compresi elevati criteri anti-contraffazione e anti-falsificazione;
- b) i procedimenti e le modalità tecniche di compilazione del modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto.

Articolo 3

Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa del modello uniforme e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Ciascuno Stato membro designa un unico organismo responsabile della stampa del modello uniforme. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati, la persona cui è stato rilasciato il modello uniforme di foglio ha il diritto

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

Il modello uniforme di foglio non contiene alcuna informazione leggibile tramite lettore ottico diversa da quelle previste nell'allegato del presente regolamento e da quelle indicate nel relativo documento di viaggio.

Articolo 5

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme di foglio per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il foglio di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Gli Stati membri utilizzano il modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto al più tardi due anni dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, lettera a). L'introduzione del modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni già rilasciate tramite altri modelli di foglio, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

ALLEGATO

Name of Member State Nom de l'État membre	
Form for affixing a visa Feuillet pour l'apposition d'un visa	
N°:	
Issuing authority: Autorité de délivrance:	
..... (1)	
Date: Date	Stamp Cachet
..... Signature Signature	
Enter the holder's surname, forename(s), date of birth and passport number if the passport number is not indicated in the machine-readable area. Inscrivez les nom, prénom(s), date de naissance et n° de passeport du titulaire dans le cas où le numéro du passeport n'est pas indiqué dans la zone réservée à la lecture machine.	
.....	
VISA sticker	

(1) Il testo stampato è in inglese e francese. Lo Stato membro di rilascio può aggiungere altre lingue. Tuttavia, le parole «Feuillet pour l'apposition d'un visa» e «Vignette VISA», nonché il nome dello Stato membro di rilascio e le istruzioni possono comparire in qualsiasi lingua.

REGOLAMENTO (CE) N. 334/2002 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1683/95 ⁽³⁾ ha istituito un modello uniforme per i visti.
- (2) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio «Giustizia e affari interni» del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire — ove appropriato — un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.
- (3) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e di documenti contraffatti.
- (4) L'istituzione di un modello uniforme di visto è un elemento fondamentale dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti.
- (5) È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti, in particolare per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli.
- (6) L'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza rappresenta un primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il modello uniforme per i visti e il suo titolare, e costituisce un elemento importante ai fini di garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. Si terrà conto anche delle prescrizioni tecniche definite nel documento 9303 dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) relativo ai documenti che si prestano a lettura meccanizzata.
- (7) Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione di visti costituiti da autoadesivi contraffatti o falsificati.
- (8) La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita al comitato istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95, che dovrebbe essere adattato in modo da tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento, intese a rendere più sicuro il modello uniforme per i visti, lasciano impregiudicate le norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
- (11) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
- (12) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾.
- (13) Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera in data 4 dicembre 2001, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (14) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 310.

⁽²⁾ Parere reso il 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

- a) elementi e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;
- b) norme e modalità tecniche da applicare ai fini della compilazione del modello uniforme per i visti.

2. I colori dell'autoadesivo possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.»

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

- 1. La Commissione è assistita da un comitato.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

3) All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

«L'inserimento della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis), è attuato entro cinque anni dall'adozione delle

prescrizioni tecniche previste per l'adozione di tale misura a norma dell'articolo 2.»

4) Nell'allegato è aggiunto il seguente punto:

«2 bis. Inserimento di una fotografia, rispondente a elevati requisiti di sicurezza.»

Articolo 2

La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione definitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 (1), sono sostituiti dal testo seguente:

«Le caratteristiche tecniche e di sicurezza per i modelli di visto-autoadesivo sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (*), quale modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 (**), o adottate sulla base dello stesso.

(*) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(**) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7.»

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

(1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317.

REGOLAMENTO (CE) N. 335/2002 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 22 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	173,2
	204	135,4
	212	198,3
	624	156,1
	999	165,8
0707 00 05	052	179,3
	068	130,1
	220	175,4
	624	237,7
	628	171,8
0709 10 00	999	178,9
	220	242,2
0709 90 70	999	242,2
	052	167,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	161,6
	999	164,6
	052	52,6
	204	52,5
	212	45,9
	220	44,9
	508	22,3
0805 20 10	600	63,2
	624	74,5
	999	50,8
	052	83,4
	204	85,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	84,3
	052	63,6
	204	93,9
	220	59,3
	464	114,9
	600	114,3
	624	87,4
	662	33,9
0805 50 10	999	81,0
	052	51,3
	600	60,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	55,8
	060	41,6
	388	126,2
	400	126,2
	404	94,8
	508	112,1
	528	104,2
	720	124,4
	728	130,0
	999	107,4
	0808 20 50	388
400		103,3
512		87,8
528		82,4
720		116,7
	999	98,5

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 336/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999 ⁽¹⁾, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione stabilisce, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, le modalità pratiche di esecuzione della politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie fissata dallo stesso regolamento.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 997/2001 ⁽³⁾, che stabilisce talune misure di applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999, ha fissato i coefficienti del regime «vecchio per nuovo» a decorrere dal 29 aprile 1999.
- (3) Il regolamento (CE) n. 718/1999 prevede all'articolo 4, paragrafo 2, che il coefficiente «vecchio per nuovo» sia ridotto in modo continuo onde essere ricondotto, periodicamente e rapidamente, a zero entro il 29 aprile 2003.
- (4) I coefficienti del regime «vecchio per nuovo» sono stati ridotti a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, ovvero dal 3 agosto 2000, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1532/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999. I coefficienti sono stati nuovamente ridotti a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, ovvero dal 18 giugno 2001, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 997/2001.
- (5) Tenuto conto dell'obbligo giuridico di ridurre a zero i coefficienti entro il 29 aprile 2003 e dell'evoluzione economica dei differenti settori nel mercato della naviga-

zione interna, è opportuno ridurre nuovamente i coefficienti del regime «vecchio per nuovo».

- (6) È dunque opportuno adeguare il livello dei diversi coefficienti del regime «vecchio per nuovo», indicati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 718/1999, fissati dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999, e modificati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 997/2001, senza peraltro vanificare gli effetti dell'azione di risanamento strutturale iniziata nel 1990. Al fine di rispondere alla crescita generalizzata della domanda nel trasporto per via navigabile, salvaguardando l'equilibrio tra i tre settori e tenendo conto della loro specificità, è opportuno dimezzare i coefficienti per le tre categorie fino a raggiungere i seguenti valori: 0,30:1 per i battelli da carico secco, 0,45:1 per le navi cisterna e 0,125:1 per gli spintori.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento hanno formato oggetto di un parere del «Gruppo di esperti - Politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie», come previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 805/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 805/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, punto 1, le cifre «0,60:1» sono sostituite da «0,30:1»;
- 2) all'articolo 4, punto 2, le cifre «0,90:1» sono sostituite da «0,45:1»;
- 3) all'articolo 4, punto 3, le cifre «0,25:1» sono sostituite da «0,125:1».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 139 del 23.5.2001, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 74.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

**REGOLAMENTO (CE) N. 337/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 21 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 193,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 338/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2002**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 21 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 212,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 339/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2002**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 21 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 203,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 340/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 21 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 297,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 341/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2002**

**relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione
dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 18 al 21 febbraio 2002 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 342/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del
regolamento (CE) n. 690/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2345/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato delle carni bovine ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2595/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 prevede all'articolo 2, paragrafo 2, l'apertura o la sospensione di gare per l'acquisto di carni bovine, in funzione dei prezzi medi di mercato per la classe di riferimento registrati nelle ultime due precedenti la gara per le quali sono disponibili quotazioni.

- (2) L'applicazione dell'articolo 2 di cui sopra comporta l'apertura di gare di acquisto in alcuni Stati membri. Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 228/2002 ⁽⁶⁾, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001.

- (3) Poiché il presente regolamento dev'essere applicato immediatamente, occorre provvedere affinché esso entri in vigore alla data della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 713/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 38 dell'8.2.2002, pag. 14.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Medlemsstat

Mitgliedstaat

Κράτος μέλος

Member State

État membre

Stati membri

Lidstaat

Estado-Membro

Jäsenvaltiot

Medlemsstat

Belgique/België

Deutschland

Österreich

Nederland

España

France

Finland

Luxembourg

Ireland

DIRETTIVA 2002/11/CE DEL CONSIGLIO**del 14 febbraio 2002****che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito del consolidamento del mercato interno e tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre modificare o abrogare alcune disposizioni della direttiva 68/193/CEE ⁽⁴⁾ per eliminare qualsiasi ostacolo agli scambi tale da impedire la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità. A tal fine occorre eliminare qualsiasi possibilità di deroga unilaterale degli Stati membri alle disposizioni della direttiva in questione.
- (2) È opportuno lasciare la possibilità, a determinate condizioni, di commercializzare materiale di moltiplicazione prodotto con nuovi metodi di produzione.
- (3) È opportuno che la Commissione possa fissare, con l'ausilio del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione.
- (4) Alla luce dell'esperienza maturata in altri settori relativamente alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, è opportuno organizzare, a determinate condizioni, esperimenti temporanei allo scopo di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della suddetta direttiva.
- (5) Tenuto conto dei progressi in campo scientifico e tecnico, è ormai possibile procedere a una modificazione genetica delle varietà della vite. È importante quindi che le varietà di vite geneticamente modificate siano ammesse solo se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute umana e l'ambiente.
- (6) Occorre effettuare una valutazione specifica dei rischi per l'ambiente equivalente a quella prevista dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ quando i materiali di moltiplicazione delle varietà di vite sono costituiti da organismi geneticamente modificati. È necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che garantisca l'equivalenza della valutazione dei rischi e delle altre esigenze pertinenti, in particolare delle esigenze in materia di gestione dei rischi, di etichettatura, di eventuale sorveglianza, di informazione del pubblico e di clausola di salvaguardia, con quelle stabilite dalla direttiva 2001/18/CE. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento è opportuno che restino applicabili le disposizioni della direttiva 2001/18/CE.
- (7) Il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽⁶⁾, include disposizioni relative ai prodotti e agli ingredienti alimentari geneticamente modificati. Al fine di determinare se una varietà di vite geneticamente modificata possa essere commercializzata e tutelare la salute pubblica, occorre accertarsi che sia stata valutata l'innocuità dei nuovi prodotti e ingredienti alimentari.
- (8) Al fine di garantire un controllo adeguato del movimento dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, occorre che gli Stati membri possano prevedere un documento di accompagnamento dei lotti.
- (9) È auspicabile garantire la preservazione della diversità genetica. Occorre prevedere misure ad hoc di conservazione della biodiversità che garantiscano la conservazione delle varietà esistenti. La Commissione tiene conto non solo della nozione di varietà, ma anche di quella di genotipo e di clone.
- (10) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 68/193/CEE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.
- (11) È opportuno abrogare la direttiva 74/649/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 77.⁽²⁾ GU C 197 del 12.7.2001, pag. 24.⁽³⁾ GU C 268 del 19.9.2000, pag. 42.⁽⁴⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.⁽⁵⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.⁽⁸⁾ GU L 352 del 28.12.1974, pag. 45.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 68/193/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

A. *Vite*: le piante del genere *Vitis* (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.

AA. *Varietà*: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

- a) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
- b) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e
- c) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.

AB. *Clone*: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.

B. *Materiali di moltiplicazione*:

i) *Piante di vite*:

- a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;
- b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.

ii) *Parti di piante di vite*:

- a) sarmenti: tralci di un anno;
- b) tralci erbacei: tralci non lignificati;
- c) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
- d) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
- e) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.

C. *Vigneti di viti-madri*: colture di vite destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee di vivaio o di nesti.

D. *Vivai di viti*: colture di vite destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

DA. *Materiali di moltiplicazione iniziali*: i materiali di moltiplicazione:

- a) prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;
- b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;
- c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, tali allegati possono essere modificati al fine di stabilire condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione dei materiali di moltiplicazione iniziali;
- d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

E. *Materiali di moltiplicazione di base*: i materiali di moltiplicazione:

- a) prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;
- b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;
- c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; e
- d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

F. *Materiali di moltiplicazione certificati*: i materiali di moltiplicazione:

- a) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;
- b) destinati:
 - alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
 - alla produzione di uve;
- c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione certificati; e
- d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

G. *Materiali di moltiplicazione standard*: i materiali di moltiplicazione:

- a) che presentano l'identità e la purezza della varietà;
- b) destinati:
 - alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
 - alla produzione di uve;
- c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard; e
- d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

H. *Disposizioni ufficiali*: le disposizioni che sono state adottate:

- a) dalle autorità di uno Stato; o
- b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o
- c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone di cui alle lettere b) e c) non traggano un profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

I. *Commercializzazione*

La vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.

Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, come le operazioni seguenti:

- a) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi ufficiali di sperimentazione e d'ispezione;
- b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purché il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito.

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.»

2) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto:

- a) se sono stati ufficialmente certificati "materiali di moltiplicazione iniziali", "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati" oppure, nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto, se si

tratta di materiali di moltiplicazione standard ufficialmente controllati e

- b) se rispondono alle condizioni dell'allegato II.

2. A titolo transitorio e fino al 1° gennaio 2005, gli Stati membri possono ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, in deroga al paragrafo 1, materiali di moltiplicazione della categoria standard destinati ad essere utilizzati come portinnesto e provenienti da viti madri già esistenti il 23 febbraio 2002.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione:

- a) destinati a prove sperimentali o a scopi scientifici;
- b) per lavori di selezione;
- c) destinati a misure volte alla conservazione della diversità genetica.

Le condizioni alle quali gli Stati membri possono accordare tali autorizzazioni possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Nel caso del materiale geneticamente modificato, l'autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Per la valutazione dei rischi ambientali e per altri controlli cui si deve procedere in proposito, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 5 ter bis.

4. Per i materiali di moltiplicazione prodotti con tecniche di moltiplicazione in vitro possono essere stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le seguenti disposizioni:

- a) deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva;
- b) condizioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione;
- c) denominazioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione;
- d) condizioni in materia di garanzia di verifica, in primo luogo, dell'autenticità varietale.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione può prescrivere che i materiali di moltiplicazione, diversi dai materiali destinati ad essere impiegati come portinnesto, possono essere commercializzati a partire da date determinate soltanto se sono stati ufficialmente certificati come "materiali di moltiplicazione iniziali", "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati".

- a) nell'intero territorio della Comunità, per quanto riguarda alcune varietà di vite, nella misura in cui il fabbisogno comunitario di tali varietà può essere soddisfatto tenendo conto della loro diversità genetica, eventualmente secondo un apposito programma, con materiali di moltiplicazione ufficialmente certificati come "materiali di moltiplicazione iniziali", "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati"; e

b) per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione di varietà diverse da quelle di cui alla lettera a), se sono destinati a essere utilizzati nei territori degli Stati membri che, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, hanno prescritto che i materiali di moltiplicazione della categoria "materiali standard" non possono più essere commercializzati.»;

3) all'articolo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Tale disposizione non si applica, nel caso di un innesto, ai materiali di moltiplicazione prodotti in un altro Stato membro o in un paese terzo, riconosciuti equivalenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2.»;

4) l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Ogni Stato membro compila un catalogo delle varietà di viti ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio. Tale catalogo può essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà. Per le varietà già ammesse al 31 dicembre 1971, si può fare riferimento alla descrizione che figura nelle pubblicazioni ampelografiche ufficiali.

2. Gli Stati membri provvedono a che le varietà che sono state ammesse nei cataloghi degli altri Stati membri siano ammesse anche alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard sul loro territorio, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (*), per quanto riguarda le norme relative alla classificazione delle varietà di vite.

3. Ogni Stato membro redige inoltre, se del caso, un elenco dei cloni ammessi ufficialmente alla certificazione sul suo territorio.

Gli Stati membri provvedono a che i cloni che sono stati ammessi alla certificazione in un altro Stato membro siano ammessi anche alla certificazione sul loro territorio.

(*) GU L 179 del 17.7.1999, pag. 1.»;

5) l'articolo 5 ter è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5 ter

1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità.

Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è

oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare.

2. Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni.

3. Una varietà si considera omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.»;

6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 ter bis

1. Nel caso di una varietà di vite geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 2001/18/CE del Consiglio (*), l'ammissione è concessa soltanto se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi del paragrafo 1:

a) si procede a una valutazione specifica dei rischi ambientali equivalente a quella prevista dalla direttiva 2001/18/CE, secondo i principi stabiliti nell'allegato II e in base alle informazioni precisate nell'allegato III della suddetta direttiva;

b) le procedure volte a garantire una valutazione specifica dei rischi e delle altre esigenze pertinenti, in particolare delle esigenze in materia di gestione dei rischi, di etichettatura, di eventuale sorveglianza, di informazione del pubblico e di clausola di salvaguardia equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2001/18/CE sono introdotte, su proposta della Commissione, con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Fino all'entrata in vigore di detto regolamento, le varietà geneticamente modificate sono ammesse ai cataloghi nazionali solo dopo essere state ammesse alla commercializzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE;

c) gli articoli da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE non si applicano più alle varietà di vite geneticamente modificate autorizzate ai sensi del regolamento di cui alla lettera b).

3. Quando prodotti derivati da materiali di propagazione della vite sono destinati ad essere utilizzati come prodotti o ingredienti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (**), occorre accertare, preliminarmente all'accettazione della varietà di vite geneticamente modificata, che i prodotti o gli ingredienti alimentari da essa ottenuti:

- a) non presentino rischi per il consumatore;
- b) non inducano in errore il consumatore;
- c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari, alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

Quando un prodotto derivato da una delle varietà di cui alla presente direttiva è destinato ad essere utilizzato come prodotto o ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97, la varietà è ammessa soltanto se il prodotto o l'ingrediente alimentare è già stato autorizzato ai sensi di questo regolamento.

(*) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(**) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.»;

- 7) l'articolo 5 quater è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5 quater*

Gli Stati membri provvedono a che le varietà e, se del caso, i cloni provenienti da altri Stati membri siano soggetti, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà e ai cloni nazionali.»;

- 8) all'articolo 5 sexies, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varietà, qualsiasi iscrizione in un catalogo delle varietà e le relative modifiche di quest'ultimo vengono immediatamente notificati agli altri Stati membri e alla Commissione. Sulla base delle notifiche degli Stati membri, la Commissione pubblica un catalogo comune delle varietà.»;

- 9) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 5 septies*

Gli Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica.»;

- 10) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 5 octies*

1. Gli Stati membri prescrivono che le varietà ammesse nel catalogo o, eventualmente, i cloni ammessi

siano mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice.

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà e, se del caso, del clone.

3. Possono essere richiesti campioni al responsabile del mantenimento della varietà o del clone. Se necessario, tali campioni possono essere prelevati ufficialmente.

4. Se la selezione conservatrice viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri in questione si prestano assistenza amministrativa per quanto concerne il controllo.»;

- 11) l'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 7*

Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione, durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e la coltivazione devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazioni iniziali, i materiali di moltiplicazione di base e i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.»;

- 12) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il condizionamento, l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le disposizioni applicabili alla commercializzazione di piccoli quantitativi destinati all'utilizzatore finale e alla commercializzazione delle viti in vasi, casse o cartoni.»;

- 13) l'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 9*

Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, nel caso di un imballaggio, sull'imballaggio stesso. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura è conforme alle disposizioni del presente articolo. Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale.»;

- 14) l'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 10*

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato IV, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e

fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati e giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.

3. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono prevedere che ciascuna fornitura di materiale prodotto nel loro territorio sia accompagnato anche da un documento uniforme sul quale figurino le seguenti indicazioni: natura della merce, varietà e, se del caso, clone, categoria, quantità, mittente e destinatario. Le condizioni da prevedere riguardo a tale documento di accompagnamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della presente direttiva.

4. L'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 può includere altresì i documenti di accompagnamento fitosanitari di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (*) che stabilisce un'informazione dei passaporti delle piante. Tuttavia, tutte le condizioni applicabili all'etichettatura ufficiale e ai passaporti delle piante sono definite e devono essere riconosciute come equivalenti.

5. Gli Stati membri prevedono che le etichette ufficiali debbano essere conservate dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno e debbano essere tenute a disposizione del servizio ufficiale di controllo.

6. Entro il 23 febbraio 2004 la Commissione redige una relazione, eventualmente corredata di proposte, sulla circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in particolare sull'uso delle etichette ufficiali e dei documenti di accompagnamento previsti dagli Stati membri.

(*) GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.;

15) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Nel caso di materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualsiasi etichetta apposta sul lotto di materiali di moltiplicazione e qualsiasi documento che l'accompagna in virtù delle disposizioni della presente direttiva, ufficiale o no, indica chiaramente che la varietà in questione è stata geneticamente modificata e specifica il nome degli organismi geneticamente modificati.»

16) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Fatta salva la libera circolazione dei materiali nella Comunità, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, al momento della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite provenienti da un paese terzo, vengano fornite al servizio competente le indicazioni seguenti:

- a) specie (designazione botanica);
- b) varietà e, se del caso, il clone: per le barbatelle innestate tali indicazioni si applicano sia ai portinnesti che ai nesti;
- c) categoria;
- d) natura del materiale di moltiplicazione;
- e) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;
- f) paese di spedizione, se diverso dal paese di produzione;
- g) importatore;
- h) quantità di materiali.

Possono essere fissate le modalità in base alle quali devono essere fornite tali indicazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.»;

17) l'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

Gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione commercializzati ai sensi della presente direttiva, in virtù di misure obbligatorie o facoltative, siano sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.»;

18) l'articolo 12 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12 bis

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei cloni della vite che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione nel loro territorio per quanto concerne la varietà e, se del caso, il clone.»;

19) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione nella Comunità che non possono essere superate altrimenti, si può decidere che, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione su tutto il territorio comunitario dei quantitativi richiesti di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti, per risolvere le difficoltà.»;

20) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Al fine di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della presente direttiva, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, che siano organizzati a condizioni specifiche esperimenti temporanei a livello comunitario.»

21) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. a) Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, stabilisce se i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi offrano, per quanto concerne le loro condizioni di ammissione e le disposizioni adottate per assicurarne la produzione ai fini della loro commercializzazione, le medesime garanzie dei materiali che sono prodotti nella Comunità e se soddisfino i requisiti della presente direttiva.

b) Inoltre, il Consiglio stabilisce altresì quali materiali e quali categorie di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite possano essere ammessi alla commercializzazione nel territorio della Comunità ai sensi della lettera a).

c) In attesa della decisione del Consiglio di cui alla lettera a) e fatta salva la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (*), gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare decisioni di tale tipo secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva. Nel far ciò essi provvedono affinché i materiali da importare offrano garanzie equivalenti sotto tutti gli aspetti a quelle dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nella Comunità ai sensi della presente direttiva. Detti materiali importati devono, in particolare, essere accompagnati da un documento in cui figurino le indicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva.

(*) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.»

22) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 bis

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle materie di cui alle disposizioni

elencate in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 2:

— articolo 2, paragrafo 1, lettera DA c); articolo 3, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 2; articolo 9; articolo 11, paragrafo 2; articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 16 ter

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle materie di cui alle disposizioni elencate in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 3:

— articolo 2, paragrafo 1, lettera I; articolo 3, paragrafo 5; articolo 10, paragrafo 3 e articolo 14 bis.»

23) l'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali (in seguito denominato: il "comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

24) i riferimenti all'articolo 17 di cui all'articolo 5 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 16 e agli articoli 17 bis e 18 bis sono intesi come riferimenti all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 2

È abrogata la direttiva 74/649/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 febbraio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. del CASTILLO

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2001

concernente l'attivazione dello strumento di flessibilità

(Punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio)

(2002/158/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾, e in particolare il punto 24,

vista la proposta di regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco [COM(2001) 384 — 2001/0163(CNS)] ⁽²⁾,

viste le conclusioni della riunione di concertazione tra il Consiglio e la delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione, che si è tenuta il 21 e 22 novembre 2001 in occasione della seconda lettura da parte del Consiglio del progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002,

considerando quanto segue:

(1) In seguito al mancato rinnovo dell'accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, il Consiglio europeo di Nizza ha chiesto alla Commissione di presentare proposte per una ristrutturazione della flotta comunitaria che operava nelle acque marocchine.

(2) L'azione specifica per la riconversione delle flotte spagnole e portoghesi proposta dalla Commissione il 18 luglio 2001, per un importo di 197 milioni di EUR, prevede interventi simili a quelli finanziati dallo strumento finanziario per la pesca (SFOP) di cui rispettano le modalità d'intervento, ma proponendo adattamenti specifici per le flotte interessate.

(3) Quest'azione rientra nella rubrica 2 «Azioni strutturali», sottorubrica «Fondi strutturali» delle prospettive finanziarie, come complemento delle compensazioni assegnate in questo stesso quadro dal gennaio 2000.

(4) Le misure a favore delle regioni frontaliere, confinanti con i paesi candidati sono previste per 30 milioni di EUR nel 2002 alla rubrica 2 a titolo del programma di iniziativa comunitaria Interreg.

(5) Conformemente al punto 12, secondo comma dell'accordo interistituzionale, le dotazioni previste per tutte le azioni coperte dalla rubrica 2 delle prospettive finanziarie non lasciano margini disponibili.

(6) Le condizioni per il ricorso allo strumento di flessibilità, quali enunciate al punto 24 dell'accordo interistituzionale, sono pertanto soddisfatte,

DECIDONO:

Articolo 1

A titolo del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, viene fatto ricorso allo strumento di flessibilità per l'importo di 200 milioni di EUR, in stanziamenti d'impegno.

Articolo 2

Di quest'importo, 170 milioni di EUR sono destinati al finanziamento dell'azione specifica mirante a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco, inclusa nella rubrica «Azioni strutturali» delle prospettive finanziarie, a titolo della nuova linea B2-2 0 0 N del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 266.

I rimanenti 30 milioni di EUR saranno utilizzati per il finanziamento di misure destinate a migliorare la competitività delle regioni frontaliere, confinanti con gli Stati candidati, e iscritti al capitolo B2-1 4 «Iniziativa comunitarie» nel quadro del programma Interreg.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella serie L della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* contemporaneamente al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 ⁽¹⁾.

Fatto a Strasburgo, addì 13 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VANDE LANOTTE

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2002.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2002

concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili

[notificata con il numero C(2002) 508]

(2002/159/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che gli Stati membri controllino la qualità della benzina e del combustibile diesel commercializzati sul proprio territorio al fine di garantirne la conformità alle specifiche indicate nella direttiva 98/70/CE e che si accertino dell'efficacia delle misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore.
- (2) È opportuno definire un formato comune per la presentazione dei dati relativi alla qualità dei combustibili, conformemente al disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce un formato comune per la presentazione dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili, conformemente all'articolo 8 della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri devono presentare i dati alla Commissione rispettando il formato che figura nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2002.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

ALLEGATO

**CONCERNENTE IL FORMATO COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DELLE SINTESI DEI DATI NAZIONALI
RELATIVI ALLA QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI**

1. INTRODUZIONE

La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione ⁽²⁾, stabilisce specifiche ecologiche per tutti i tipi di benzina e combustibile diesel commercializzati nell'Unione europea. Tali specifiche sono riportate negli allegati da I a IV della citata direttiva. L'articolo 8, paragrafo 1, di tale atto prevede che gli Stati membri controllino la conformità alle specifiche di qualità dei combustibili, sulla base delle misure analitiche definite nella direttiva. Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri devono presentare una relazione riassuntiva dei dati di controllo della qualità dei combustibili raccolti nel periodo che va da gennaio a dicembre del precedente anno. La prima relazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2002. Il formato descritto nei paragrafi seguenti è stato elaborato dalla Commissione europea conformemente al disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE e della presente decisione.

2. DETTAGLI RELATIVI AL COMPILATORE DELLA RELAZIONE

L'autorità incaricata di presentare la relazione sulla qualità dei combustibili deve fornire le seguenti informazioni:

Anno cui si riferisce la relazione:	
Paese:	
Data di completamento della relazione:	
Organismo responsabile della relazione:	
Indirizzo dell'organismo:	
Persona responsabile della relazione:	
Numero di telefono:	
E-mail:	

3. DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI

Tenore dei combustibili tipo: la direttiva 98/70/CE stabilisce specifiche ecologiche per tutti i tipi di benzina e combustibile diesel commercializzati nell'UE. Le specifiche contenute nella direttiva possono essere considerate come «tenore tipo dei combustibili»; esse comprendono i) benzina regolare senza piombo (RON > 91), ii) benzina senza piombo (RON > 95) e iii) combustibile diesel.

Tenore dei combustibili nazionali: gli Stati membri possono naturalmente fissare tenori per specifici combustibili definiti a livello nazionale, purché rispettino le specifiche relative ai tenori dei corrispondenti combustibili tipo; i tenori definiti a livello nazionale possono ad esempio riguardare benzina super senza piombo (RON > 98), benzina senza piombo, benzina a tenore zero di piombo, benzina contenente 50 ppm di zolfo, diesel a tenore zero di zolfo, diesel contenente 50 ppm di zolfo, ecc.

Combustibili a tenore zero o senza zolfo: benzina e combustibile diesel con un contenuto di zolfo inferiore a 10 mg/kg (ppm).

4. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI

Gli Stati membri devono descrivere il funzionamento dei propri sistemi di controllo della qualità dei combustibili.

⁽¹⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 287 del 14.11.2000, pag. 46.

5. VENDITE COMPLESSIVE DI BENZINA E COMBUSTIBILE DIESEL

Gli Stati membri devono completare la tabella seguente, indicando in dettaglio le quantità di benzine e combustibili diesel di diverso tenore commercializzati nel proprio territorio.

Tenore del combustibile	Totale vendite nazionali (litri/tonnellate)
Benzina regolare senza piombo (RON minimo = 91) ⁽¹⁾	
Benzina senza piombo (RON minimo = 95) ⁽¹⁾	
Benzina senza piombo (RON minimo = 95 e con tenore di zolfo inferiore a 50 ppm) ⁽²⁾	
Benzina senza piombo a tenore zero di zolfo (inferiore a 10 ppm) ⁽³⁾	
Benzina senza piombo (95 ≤ RON < 98)	
Benzina senza piombo (RON ≥ 98)	
Combustibile diesel ⁽⁴⁾	
Combustibile diesel (con tenore di zolfo inferiore a 50 ppm) ⁽⁵⁾	
Combustibile diesel (con tenore di zolfo inferiore a 10 ppm) ⁽⁶⁾	

⁽¹⁾ Come indicato nell'allegato I della direttiva 98/70/CE.

⁽²⁾ Come indicato nell'allegato III della direttiva 98/70/CE.

⁽³⁾ Come indicato nell'allegato III della direttiva 98/70/CE e con tenore di zolfo inferiore a 10 ppm.

⁽⁴⁾ Come indicato nell'allegato II della direttiva 98/70/CE.

⁽⁵⁾ Come indicato nell'allegato IV della direttiva 98/70/CE.

⁽⁶⁾ Come indicato nell'allegato IV della direttiva 98/70/CE e con tenore di zolfo inferiore a 10 ppm.

6. DISPONIBILITÀ GEOGRAFICA DEI COMBUSTIBILI SENZA ZOLFO

Gli Stati membri devono indicare in che misura (geograficamente parlando) i combustibili senza zolfo sono commercializzati sul proprio territorio.

Breve descrizione dei limiti geografici entro i quali la benzina e il diesel senza zolfo sono commercializzati nel territorio di uno Stato membro.

7. DEFINIZIONE DEL PERIODO ESTIVO PER LA VOLATILITÀ DELLA BENZINA

La direttiva 98/70/CE prevede che la tensione di vapore debba essere superiore a 6 kPa nel periodo estivo, ovvero fra il 1° maggio ed il 30 settembre. Per gli Stati membri che sono soggetti a «condizioni artiche», il periodo estivo va invece dal 1° giugno al 31 agosto e la tensione di vapore non deve essere superiore a 70 kPa. Gli Stati membri devono perciò indicare quale sia il periodo estivo che meglio si adatta al loro territorio.

Periodo estivo (per la volatilità della benzina)	
---	--

8. FORMATO DELLA RELAZIONE RELATIVA ALLE BENZINE

Gli Stati membri devono presentare una relazione riassuntiva dei dati sul controllo della qualità delle benzine (tanto per le benzine tipo che per quelle nazionali) raccolti nel corso di un determinato anno di riferimento (da gennaio a dicembre). Il modello della tabella riassuntiva è fornito nell'appendice I. I metodi di prova sono quelli della norma EN228:2000 (anno 2000 o ultima versione disponibile).

9. FORMATO DELLA RELAZIONE RELATIVA AI COMBUSTIBILI DIESEL

Gli Stati membri devono presentare una relazione riassuntiva dei dati sul controllo della qualità dei combustibili diesel (tanto per i combustibili diesel tipo che per quelli nazionali) raccolti nel corso di un determinato anno di riferimento (da gennaio a dicembre). Il modello della tabella riassuntiva è fornito nell'appendice II. I metodi di prova sono quelli della norma EN590:2000 (anno 2000 o ultima versione disponibile).

10. INVIO DELLE RELAZIONI SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI

L'invio ufficiale della relazione deve essere fatto al seguente indirizzo:

Commissione europea
Segretariato generale
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Copia della relazione va inoltre inviata in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica: env-report-98-70@cec.eu.int

Appendice I

Combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione comandata (benzina)

Parametro	Unità	Risultati analitici e statistici						Limiti (1)					
		Numero di campioni	Min.	Max.	Media	Deviazione standard	Eventuali specifiche nazionali			Ai sensi della direttiva 98/70/CE			
							Min.	Max.	Min.	Max.			
Stato													
Anno cui si riferisce la relazione													
Tenore tipo o nazionale													
Numero di ottano ricerca	—											95	—
Numero di ottano motore	—											85	
Tensione di vapore (DVPE)	kPa											—	60,0
Distillazione:													
— evaporato a 100 °C	% (v/v)											46,0	—
— evaporato a 150 °C	% (v/v)											75,0	—
Analisi degli idrocarburi:													
— olefinici	% (v/v)												18,0
— aromatici	% (v/v)												42,0
— benzene	% (v/v)												1,0
Tenore di ossigeno	% (m/m)											—	2,7
Ossigenati:													
— metanolo	% (v/v)												3
— etanolo	% (v/v)												5
— alcole isopropilico	% (v/v)												10
— alcole butilico terziario	% (v/v)												7
— alcole isobutilico	% (v/v)												10
— eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	% (v/v)												15
— Altri ossigenati	% (v/v)												10
Tenore di zolfo	mg/kg												150
Tenore di piombo	g/l												0,005

(1) I valori limite sono «valori effettivi» stabiliti applicando la procedura per la fissazione dei limiti contenuta nella norma EN ISO 4259:1995. I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati secondo i criteri previsti dalla norma EN ISO 4259:1995.

Numero di campioni per mese						Totale:	
Gennaio		Aprile		Luglio		Ottobre	
Febbraio		Maggio		Agosto		Novembre	
Marzo		Giugno		Settembre		Dicembre	

Appendice II

Combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione per compressione (diesel)

Parametro	Unità	Risultati analitici e statistici						Limiti (*)					
		Numero di campioni	Min.	Max.	Media	Deviazione standard	Specifiche nazionali						
							Min.	Max.	Max.				
Numero di cetano	—												
Densità a 15 °C	kg/m ³												845
Distillazione: punto del 95 %	°C												360
Idrocarburi aromatici policiclici	% (m/m)												11
Tenore di zolfo	mg/kg												350

(*) I valori limite sono «valori effettivi» stabiliti applicando la procedura per la fissazione dei limiti contenuta nella norma EN ISO 4259:1995. I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati secondo i criteri previsti dalla norma EN ISO 4259:1995.

Numero di campioni per mese	
Gennaio	Luglio
Febbraio	Agosto
Marzo	Settembre
Aprile	Ottobre
Maggio	Novembre
Giugno	Dicembre
Totale:	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2002****recante modifica dell'allegato D della direttiva 90/426/CEE del Consiglio in ordine alle prove per la diagnosi della peste equina***[notificata con il numero C(2002) 556]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/160/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato D della direttiva 90/426/CEE descrive la prova della fissazione del complemento da eseguire per diagnosticare la peste equina.
- (2) Nel novembre 2000 il Laboratorio comunitario di riferimento di Algete, in Spagna, ha accolto la riunione annuale dei laboratori nazionali di riferimento per la peste equina degli Stati membri dell'Unione europea. Nel corso della riunione è stata fornita la prova scientifica del fatto che il test di fissazione del complemento attualmente descritto nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE presenta gravi inconvenienti, in particolare perché permette di rivelare la presenza di anticorpi solo dopo un'infezione o vaccinazione recenti. Inoltre, in quasi tutti i laboratori della Comunità e nei principali paesi esportatori il test suddetto è stato sostituito dalla moderna metodica Elisa.
- (3) Le prove di laboratorio accettate su scala internazionale per l'individuazione di anticorpi contro il virus della peste equina sono descritte nel Manuale sulle norme per

le prove diagnostiche e i vaccini ⁽³⁾ dell'Ufficio internazionale delle epizootie. L'attuale edizione fa tuttavia riferimento a una sola delle prove Elisa disponibili.

- (4) È pertanto opportuno modificare l'allegato D della direttiva 90/426/CEE per tener conto degli sviluppi tecnici e delle norme approvate a livello internazionale.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato D della direttiva 90/426/CEE è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.⁽²⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.⁽³⁾ Capitolo 2.1.11, quarta edizione 2000.

ALLEGATO

«ALLEGATO D

Peste equina

DIAGNOSI

I reagenti necessari per la metodica immunoenzimatica (ELISA) di seguito riportata sono disponibili presso il Laboratorio comunitario di riferimento oppure presso i laboratori di riferimento dell'OIE per la peste equina.

1. TECNICA ELISA COMPETITIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE EQUINA (AHSV) (PROVA OBBLIGATORIA)

La tecnica ELISA competitiva è usata per evidenziare la presenza di anticorpi specifici nei confronti del virus AHS nei sieri degli equidi di ogni specie. Il siero policlonale di cavia anti AHSV iperimmune nei confronti del virus della peste equina (in appresso, antisiero di cavia) è gruppo specifico ed è in grado di reagire con tutti i sierotipi conosciuti di AHSV.

La metodica si basa sul fatto che il siero in esame possa impedire il legame tra l'antigene AHSV e l'antisiero di cavia. Gli anticorpi anti-AHSV se presenti nel siero in esame andranno a competere con quelli dell'antisiero di cavia determinando una riduzione della reazione colorimetrica (dopo l'aggiunta di anti-IgG di cavia coniugati con un enzima e di substrato). Il siero in esame può essere saggiato singolarmente alla diluizione di 1:5 (metodo del test puntuale) o può essere titolato con diluizioni in serie (metodo di titolazione del siero). Si considerano positivi quei campioni che danno valori di inibizione superiori al 50 %.

Il protocollo operativo di seguito descritto è quello utilizzato dal laboratorio di riferimento regionale per la peste equina di Pirbright nel Regno Unito.

1.1. Procedura**1.1.1. Preparazione delle piastre**

- 1.1.1.1. Far adsorbire le piastre ELISA con antigene AHSV estratto da colture cellulari infette e diluito in una soluzione tampone di carbonato/bicarbonato a pH 9,6. Incubare le piastre per una notte a 4 °C.
- 1.1.1.2. Lavare le piastre tre volte, riempiendo e svuotando i pozzetti con tampone fosfato (PBS), a pH 7,2-7,4, ed infine asciugarle su di un tampone di carta bibula.

1.1.2. Pozzetti di controllo

- 1.1.2.1. Nella colonna 1 dispensare 50 µl per pozzetto di siero positivo partendo dalla diluizione 1:5 e diluendo per raddoppio fino a 1/640, utilizzando come diluente una soluzione (tampone di bloccaggio) composta da 0,05 % (v/v) di Tween 20, 5 % (w/v) polvere di latte scremato (Cadbury's Marvel™) e 1 % (v/v) di siero di bovino adulto in PBS.
- 1.1.2.2. Dispensare 50 µl del siero di controllo negativo alla diluizione di 1/5 (10 µl di siero + 40 µl di tampone di bloccaggio) nei pozzetti A e B della colonna 2.
- 1.1.2.3. Dispensare 100 µl di tampone di bloccaggio nei pozzetti C e D della colonna 2 (bianco).
- 1.1.2.4. Dispensare 50 µl di tampone di bloccaggio nei pozzetti E, F, G e H della colonna 2 (controllo del siero iperimmune).

1.1.3. Metodo del test puntuale

- 1.1.3.1. Aggiungere una diluizione 1:5 di ogni siero nel tampone di bloccaggio ai pozzetti delle colonne dal numero 3 a 12 (10 µl di siero + 40 µl di soluzione bloccaggio).

oppure

1.1.4. Metodo di titolazione

- 1.1.4.1. Preparare una serie di diluizioni per raddoppio di ogni campione in esame (da 1:5 a 1:640) in soluzione di bloccaggio e quindi dispensare 50 µl di ciascuna diluizione negli otto pozzetti (A-H) delle colonne da 3 a 12.

quindi

- 1.1.5. Aggiungere 50 µl di antisiero di cavia, diluito in tampone di bloccaggio, in tutti i pozzetti della piastra ELISA tranne in quello del bianco (a questo punto tutti i pozzetti contengono un volume di 100 µl).
 - 1.1.5.1. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C in un agitatore di piastra.
 - 1.1.5.2. Lavare le piastre tre volte e asciugare su carta bibula come descritto nel paragrafo 1.1.1.

1.1.5.3. Aggiungere 50 µl di siero di coniglio anticavia coniugato con perossidasi di rafano (HRP) prediluito in tampone di bloccaggio.

1.1.5.4. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C in un agitatore di piastra.

1.1.5.5. Lavare le piastre tre volte e asciugare su carta bibula come descritto nel paragrafo 1.1.1.

1.1.6. *Cromogeno*

Preparare la soluzione di cromogeno ODP (ODP = ortofenildiammina) secondo le istruzioni della ditta produttrice (0,4 mg/ml in acqua distillata sterile) subito prima dell'uso. Aggiungere substrato (perossido di idrogeno = H₂O₂) fino ad arrivare a una concentrazione finale di 0,05 % (v/v) (1/2000 di una soluzione di H₂O₂ al 30 %). Dispensare 50 µl della soluzione di OPD in ogni pozzetto e lasciare le piastre per 10 minuti a temperatura ambiente. Arrestare la reazione aggiungendo in ogni pozzetto 50 µl di acido solforico (H₂SO₄) 1M.

1.1.7. *Lettura*

Leggere mediante lettura spettrofotometrica usando un filtro a 492 nm.

1.2. Espressione dei risultati

1.2.1. Usando un programma informatico stampare i valori di densità ottica (OD) e di percentuale di inibizione (PI) dei sieri di prova e di controllo a partire dal valore medio registrato nei quattro pozzetti del controllo del siero iperimmune di cavia. I dati espressi in valori OD e PI si utilizzano per stabilire se la prova è da ritenere valida. I limiti di controllo superiori (LCS) e inferiori (LCI) del siero iperimmune di cavia devono essere compresi tra i valori 1,4 e 0,4 di OD, rispettivamente. Il titolo del controllo positivo, che si basa su una percentuale di inibizione del 50 %, dovrebbe corrispondere a 1:240 (compreso tra 1:120 e 1:480). Qualora i controlli non rispettino i suddetti criteri, i risultati non possono essere presi in considerazione. Se il titolo del controllo positivo, tuttavia, è superiore a 1:480 ed i campioni di prova continuano ad essere negativi, in tal caso i campioni di prova negativi possono essere accettati.

I pozzetti contenenti il siero di controllo negativo in duplicato e i pozzetti del bianco in duplicato dovrebbero registrare valori IP compresi tra + 25 % e - 25 %, e tra + 95 % e + 105 %, rispettivamente. Quando si ottengono valori non compresi entro questi limiti, vuol dire che si è in presenza di un'elevata colorazione di fondo di natura aspecifica che non invalida la prova.

1.2.2. Il valore soglia che discrimina un siero positivo da uno negativo (cut-off) è PI 50 %. Un siero che ha una PI superiore a 50 % del siero iperimmune di cavia è considerato positivo mentre uno che ha una PI inferiore al 50 % è considerato negativo.

I campioni che registrano valori PI al di sotto o al di sopra della soglia nei pozzetti in doppio sono da considerarsi dubbi e possono essere nuovamente analizzati con una prova secondo il metodo puntuale e di titolazione. I campioni positivi possono essere titolati per valutare il grado di positività.

Schema metodo qualitativo

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	C +		Sieri in esame									
A	1:5	C -	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	1:10	C -	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	1:20	Bianco										
D	1:40	Bianco										
E	1:80	CC										
F	1:160	CC										
G	1:320	CC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H	1:640	CC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C - = controllo negativo.

C + = controllo positivo.

CC = controllo di cavia.

Schema metodo quantitativo

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	C +		Sieri di prova									
A	1:5	C -	1:5									1:5
B	1:10	C -	1:10									1:10
C	1:20	Bianco	1:20									1:20
D	1:40	Bianco	1:40									1:40
E	1:80	CC	1:80									1:80
F	1:160	CC	1:160									1:160
G	1:320	CC	1:320									1:320
H	1:640	CC	1:640									1:640

C - = controllo negativo.

C + = controllo positivo.

CC = controllo di cavia.

2. PROVA ELISA INDIRETTA PER L'EVIDENZIAMENTO DI ANTICORPI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE EQUINA (AHSV) (PROVA OBBLIGATORIA)

La prova descritta è conforme a quella riportata nel capitolo 2.1.11 del Manuale sulle norme per le prove diagnostiche ed i vaccini dell'OIE, quarta edizione del 2000.

L'impiego come antigene della proteina ricombinante VP7, stabile e non infettiva conferisce a questa prova elevati livelli di sensibilità, specificità, accuratezza e sicurezza.

2.1. Procedura

2.1.1. Fase solida

2.1.1.1. Far adsorbire le piastre ELISA con la proteina VP7 ricombinante derivata dal sierotipo 4 del virus della peste equina (AHSV-4), diluita in tampone carbonato/bicarbonato, a pH 9,6. Incubare le piastre per una notte alla temperatura di 4 °C.

2.1.1.2. Lavare le piastre per cinque volte con acqua distillata contenente 0,01 % (v/v) di Tween 20 (soluzione di lavaggio). Scuotere piano le piastre su materiale assorbente per eliminare ogni residuo di lavaggio.

2.1.1.3. Saturare le piastre dispensando in ogni pozzetto 200 µl di tampone fosfato (PBS) contenente 5 % (w/v) di polvere di latte scremato (latte scremato in polvere Nestlé TM) e lasciare un'ora a 37 °C.

2.1.1.4. Eliminare la soluzione di saturazione e scuotere piano le piastre su materiale assorbente.

2.1.2. Campioni di prova

2.1.2.1. Dispensare i campioni di siero da saggiare ed i sieri di controllo positivi e negativi, precedentemente diluiti 1:25 in PBS con l'aggiunta di 5 % (w/v) di latte scremato in polvere e 0,05 % (v/v) di Tween 20, in quantità di 100 µl per pozzetto. Incubare per 1 ora alla temperatura di 37 °C.

Per la prova di titolazione, creare serie di diluizione per raddoppio a partire dalla diluizione 1:25 e dispensare, nella quantità di 100 µl per pozzetto, un siero per ogni colonna della piastra. Eseguire la stessa operazione per i controlli negativo e positivo. Incubare per 1 ora alla temperatura di 37 °C.

2.1.2.2. Lavare le piastre come descritto al punto 2.1.1.2.

2.1.3. Coniugato

2.1.3.1. Aggiungere in ogni pozzetto 100 µl di gamma globulina anti-cavallo coniugata con perossidasi di rafano (HRP) diluita in PBS + 5 % di latte + 0,05 % di Tween 20, a pH 7,2. Incubare per 1 ora alla temperatura di 37 °C.

2.1.3.2. Lavare le piastre come descritto al punto 2.1.1.2.

2.1.4. Cromogeno/Substrato

- 2.1.4.1. Aggiungere in ogni pozzetto 200 µl di soluzione di cromogeno/substrato [10 ml di 80,6 mM di DMAB (dimetilamminobenzaldeide) + 10 ml di 1,56 mM di MBTH (3-metil-2-benzotiazolina idrazone idrocloreuro) + 5 µl H₂O₂].

Bloccare dopo circa 5-10 minuti (prima che il controllo negativo inizi a colorarsi) la reazione colorimetrica aggiungendo 50 µl di H₂SO₄ 3N.

Possono essere usati altri cromogeni come ABTS (2,2'-Azino-bis-[3-etilbenzotiazolina-6-acido solfonico]), TMB (tetrametil benzidina), o OPD (orto-fenildiammina).

- 2.1.4.2. Leggere le piastre a 600 nm (o 620 nm).

2.2. Interpretazione dei risultati

- 2.2.1. Determinare il valore soglia (cut-off) aggiungendo 0,6 al valore di assorbanza del controllo negativo (0,6 è la deviazione standard ottenuta testando un gruppo di 30 sieri negativi).
- 2.2.2. I campioni di prova che danno valori di assorbanza (densità ottica) inferiori al valore soglia sono da considerarsi negativi.
- 2.2.3. I campioni di prova che danno valori di assorbanza (densità ottica) superiori al valore soglia sono da considerarsi positivi.
- 2.2.4. I campioni di prova che danno valori di assorbanza (densità ottica) intermedi sono da considerarsi dubbi e si deve applicare un altro metodo per confermare i risultati.

3. PROVA ELISA BLOCCANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI DEL VIRUS DELLA PESTE EQUINA (AHSV) (PROVA OBBLIGATORIA)

Il test ELISA bloccante è usato per evidenziare la presenza di anticorpi specifici del virus AHSV nei sieri di ogni specie sensibile. La VP7 è la principale proteina antigenica del virus della peste equina e si conserva nei 9 sierotipi. Dato che anche l'anticorpo monoclonale è diretto contro la VP7, il saggio sarà caratterizzato da un elevato livello di sensibilità e specificità. L'antigene ricombinante VP7, inoltre, è del tutto innocuo e garantisce pertanto un'elevata sicurezza.

Alla base della prova vi è la mancata reazione tra la proteina ricombinante VP7, adsorbita alla piastra ELISA, ed il suo anticorpo monoclonale specifico. Gli anticorpi anti-AHSV, se presenti nel siero in esame, bloccheranno la reazione tra antigene ed anticorpo monoclonale determinando una riduzione della reazione colorimetrica.

La prova ELISA, di seguito descritta, è quella utilizzata dal laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina ad Algete in Spagna.

3.1. Procedura

3.1.1. Piastre ELISA

- 3.1.1.1. Far adsorbire le piastre ELISA con la proteina VP7 ricombinante da AHSV-4, diluita in tampone carbonato/bicarbonato (pH 9,6). Incubare le piastre per una notte alla temperatura di 4 °C.
- 3.1.1.2. Lavare le piastre 5 volte con soluzione salina tamponata a fosfato contenente 0,05 % (v/v) di Tween 20 (PBST).
- 3.1.1.3. Stabilizzare la piastra con soluzione stabilizzante (per poterla conservare a lungo a + 4 °C senza perdita di attività) ed asciugare su materiale adsorbente.

3.1.2. Campioni di prova e controlli

- 3.1.2.1. Per lo screening: Diluire 1:10 con PBS + 0,05 % (v/v) Tween 20 i sieri in esame ed i controlli direttamente su piastra per raggiungere un volume di 100 µl in ogni pozzetto. Incubare per 1 ora alla temperatura di 37 °C.
- 3.1.2.2. Per la titolazione: Preparare una serie di diluizioni per raddoppio di siero in esame e di controllo positivo (100 µl per pozzetto) da 1:10 fino a 1:1 280, attraverso otto pozzetti. Il controllo negativo è esaminato alla diluizione di 1:10.

3.1.3. Coniugato

Aggiungere a ciascun pozzetto 50 µl di Mab (anticorpo monoclonale specifico VP7) coniugato con perossidasi del rafano (HRP), precedentemente diluito, e mescolare delicatamente per avere una miscela omogenea. Incubare per 30 minuti alla temperatura di 37 °C.

3.1.4. Lavare le piastre 5 volte con PBST e asciugare come indicato più sopra.

3.1.5. Cromogeno/Substrato

Aggiungere in ogni pozzetto 100 µl di soluzione di cromogeno/substrato (1ml di ABTS (2,2'-Azino-bis-[3-etilbenzotiazolina-6-acido solfonico]) 5 mg/ml + 9 ml di tampone substrato (fosfato-citrato 0,1M a pH 4 contenente 0,03 % di H₂O₂) ed incubare 10 minuti a temperatura ambiente. La colorazione viene arrestata aggiungendo ad ogni pozzetto 100 µl di una soluzione al 2 % (w/v) di SDS (sodio dodecilsolfato).

3.1.6. Lettura

Leggere i risultati con un lettore ELISA usando un filtro a 405 nm.

3.2. Interpretazione dei risultati

3.2.1. Validazione della prova

I risultati sono da considerare validi se la densità ottica (OD) del controllo negativo (NC) ha un valore superiore a 1,0 e la OD del controllo positivo (PC) è inferiore a 0,2.

3.2.2. Calcolo del valore soglia (cut-off)

Limite positivo = $NC - ((NC-PC) \times 0,3)$

Limite negativo = $NC - ((NC-PC) \times 0,2)$

dove NC è la OD del controllo negativo e PC è la OD del controllo positivo.

3.2.3. Interpretazione dei risultati

Si considerano positivi nei confronti del virus della peste equina quei campioni che hanno un valore di OD inferiore al limite positivo.

Si considerano negativi quelli che presentano un valore di OD superiore al limite negativo.

Quei campioni i cui valori di OD sono compresi tra il limite negativo ed il positivo sono da considerarsi dubbi. In questo caso è necessario prelevare altri campioni dagli animali a distanza di 2-3 settimane dal primo prelievo.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2002

che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar e la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Renania-Palatinato e nella Saar

[notificata con il numero C(2002) 617]

(Il testo in lingua tedesca e il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/161/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 1 e l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina classica è stata confermata nella popolazione di suini selvatici nella Renania-Palatinato (Germania) nel 1999.
- (2) Con la decisione 1999/335/CE ⁽²⁾, la Commissione ha approvato il piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Renania-Palatinato.
- (3) Nonostante i provvedimenti finora adottati, l'epidemia ha continuato a diffondersi ed è stata confermata anche nella popolazione di suini selvatici della Saar. Nel 2001 e 2002 sono insorti focolai di peste suina classica anche in aziende suinicole della Renania-Palatinato, probabilmente correlati alla malattia nei suini selvatici.
- (4) In conformità degli articoli 16 e 20 della direttiva 2001/89/CE, le autorità tedesche hanno presentato piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar e per una vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nella Renania-Palatinato e nella Saar.
- (5) Le autorità tedesche hanno autorizzato l'uso di un vaccino attenuato contro la peste suina classica (ceppo C) da utilizzarsi per l'immunizzazione dei suini selvatici mediante esche.
- (6) In tale contesto, la vaccinazione dei suini selvatici è considerata uno strumento efficace per integrare altre misure di controllo della malattia.
- (7) I piani presentati sono stati esaminati e ritenuti conformi alla direttiva 2001/89/CE.

(8) È opportuno definire ulteriori condizioni precise per il commercio dei suini vivi e di taluni prodotti suini dalle zone della Germania in cui il vaccino influirà probabilmente sull'evoluzione della malattia.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar è approvato.

Articolo 2

I piani presentati dalla Germania per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nella Renania-Palatinato e Saar sono approvati.

Articolo 3

1. La Germania provvede affinché nessun suino vivo né sperma, ovuli o embrioni di suini siano spediti dalle zone elencate nell'allegato.

2. La Germania, tuttavia, può concedere deroghe ai divieti di cui al paragrafo 1 per partite di suini, di sperma, ovuli o embrioni di suini destinate ad altre zone della Germania, sempreché i suini, lo sperma, gli ovuli o gli embrioni non siano successivamente spediti dall'azienda di destinazione ad un'altra destinazione esterna alla Germania per un periodo di 30 giorni dopo l'introduzione dei suini o l'uso dello sperma, degli ovuli o degli embrioni nelle scrofe riceventi.

Articolo 4

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽³⁾ che accompagna i suini provenienti dalla Germania deve recare la dicitura seguente: «Animali conformi alla decisione 2002/161/CE della Commissione».

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 21.

⁽³⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ che accompagna lo sperma suino proveniente dalla Germania deve recare la dicitura: «Sperma conforme alla decisione 2002/161/CE della Commissione».

3. Il certificato sanitario previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione ⁽²⁾ che accompagna embrioni e ovuli di suini provenienti dalla Germania deve recare la dicitura seguente: «Embrioni/ovuli (*) conformi alla decisione 2002/161/CE della Commissione.

(*) Cancellare il termine non pertinente.»

Articolo 5

La Germania provvede affinché tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nelle zone elencate nell'allegato siano eliminati conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/89/CE.

Articolo 6

La Germania mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione dei piani di cui agli articoli 1 e 2 dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Renania-Palatinato

Le circoscrizioni (Kreise) di Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Daun, Mayen-Koblenz, Koblenzstadt, Trierstadt.

Nella circoscrizione (Kreis) di Kusel: Reichweiler, Pfeffelbach, Thallichtenberg, Körborn, Dennweiler-Frohnbach, Oberalben, Ulmet, Rathweiler, Nieder-alben, Homberg.

Nella circoscrizione (Kreis) di Birkenfeld: verbandsfr. Gemeinde Idar-Oberstein, Mackenrodt, Hettenrodt, Kirchweiler, Veitsrodt, Herborn, Mörschied, Weiden, Oberhosenbach, Wickenrodt, Sonnschied.

Nella circoscrizione (Kreis) di Bad Kreuznach: Bruschied, Schneppenbach, Hennweiler, Kellenbach, Königsau, Schwarzerden, Staatswald Entenpfuhl, Winterbach.

Nella circoscrizione (Kreis) di Rhein-Hunsrück: Riesweiler, Argenthal, Schnorbach, Mörschbach, Rheinböllen.

Nella circoscrizione (Kreis) di Mainz-Bingen: Breitscheid, Bacharachstadt.

Nella circoscrizione (Kreis) di Trier-Saarburg: Taben-Rodt, Kastel-Staadt, Serrig, Saarburgstadt, Ayl, Kanzem, Konzstadt, Wasserliesch, Oberbillig.

Saar

Nelle circoscrizioni (Kreise) di Merzig-Wadern: Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen, Wadern.

Nella circoscrizione (Kreis) di Saarlouis: Dillingen, Bous, Ens Dorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz, Saarlouis.

Nella circoscrizione (Kreis) di Sankt Wendel: Nonnweiler, Nohfelden, Tholey.

Renania Sett.-Vestfalia

Nella circoscrizione (Kreis) di Euskirchen: Dahlem e Blankenheim.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2002****che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/41/CE al fine di prorogare talune misure di tutela e disposizioni dettagliate concernenti la peste suina classica in Spagna***[notificata con il numero C(2002) 618]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/162/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾, in particolare gli articoli 10, paragrafo 1, lettera b) e 11, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Nella regione spagnola della Catalogna si sono verificati alcuni focolai di peste suina classica.
- (2) La Spagna ha adottato le misure previste nell'ambito della direttiva 2001/89/CE.
- (3) In relazione a tali focolai della malattia, la Commissione ha adottato: i) la decisione 2001/925/CE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/31/CE ⁽⁵⁾, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna; ii) la decisione 2002/33/CE ⁽⁶⁾ relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio; e iii) la decisione 2002/41/CE ⁽⁷⁾, che stabilisce modalità supplementari per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica.
- (4) Alla luce dell'evolversi della situazione nella zona interessata della Spagna, è opportuno prorogare le misure e

le condizioni adottate nonché modificare di conseguenza le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/41/CE.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 8 della decisione 2001/925/CE:

- a) la data «20 febbraio 2002» è sostituita dalla data «20 marzo 2002»;
- b) la data «28 febbraio 2002» è sostituita dalla data «31 marzo 2002».

Articolo 2

All'articolo 2 della decisione 2002/33/CE la data «28 febbraio 2002» è sostituita dalla data «31 marzo 2002».

Articolo 3

All'articolo 4 della decisione 2002/41/CE la data «28 febbraio 2002» è sostituita dalla data «31 marzo 2002».

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 339 del 21.12.2001, pag. 56.⁽⁵⁾ GU L 13 del 16.1.2002, pag. 31.⁽⁶⁾ GU L 13 del 16.1.2002, pag. 35.⁽⁷⁾ GU L 19 del 22.1.2002, pag. 47.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2002
recante misure protettive contro la peste suina classica in Lussemburgo

[notificata con il numero C(2002) 671]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/163/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Focolai di peste suina classica si sono manifestati in Lussemburgo.
- (2) Il Lussemburgo ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾.
- (3) I focolai suddetti rischiano di mettere in pericolo il patrimonio zootecnico di altri Stati membri. Sono pertanto opportuni provvedimenti supplementari per il trasporto e la spedizione di suini e di taluni prodotti suinicoli a partire dal Lussemburgo come pure all'interno e attraverso tale Stato membro.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Lussemburgo provvede affinché non sia effettuata la spedizione di suini e di sperma, ovuli ed embrioni di suini dal proprio territorio e sia vietato il transito di veicoli che trasportano suini.

Articolo 2

1. Il Lussemburgo provvede affinché non siano trasportati suini nel suo territorio a meno che gli animali:

- a) siano rimasti nell'azienda di origine almeno nei trenta giorni precedenti il carico, e
- b) siano trasportati direttamente al macello per l'abbattimento immediato.

2. Il trasporto di suini al macello di cui al paragrafo 1 è consentito soltanto previa autorizzazione specifica delle competenti autorità lussemburghesi.

Articolo 3

Il Lussemburgo provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione sarà riesaminata prima del 10 marzo 2002. Essa si applica sino al 15 marzo 2002.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.